

N. 4672 di Repertorio Comunale

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

CONTRATTO D'APPALTO

dei lavori pubblici di "Recupero di area urbana centrale al fine di realizzare punti di aggregazione nell'ambito di San Michele al Tagliamento anche mediante ristrutturazione di edifici pubblici" - PUI31 - Città Metropolitana di Venezia "PIU' SPRINT" (CUP H88I22000130001 - CIG 9777178E83)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno 21 del mese di agosto nella sede municipale di San Michele al Tagliamento, Piazza della Libertà n. 2.

AVANTI A ME

dott.ssa [REDACTED] Segretario Generale del Comune di San Michele al Tagliamento, nominato con decreto del Sindaco del 11/03/2021, prot. n. 7071, autorizzato a rogare i contratti in cui detto Ente è parte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, come modificato dall'art. 10, comma 2-quater della legge 114 dell'11 agosto 2014:

SONO COMPARSI

da una parte:

1) il dott. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], e domiciliato per la carica presso la sede del Comune di San Michele al Tagliamento (VE), il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto di detto Ente, codice fiscale 00325190270, "Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante" 0000162359 che nel contesto dell'Atto verrà

chiamata, per brevità, anche “Comune”. Il dott. ██████████ competente nella sua qualità di dirigente a stipulare i contratti per conto del “Comune” ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e del decreto del Sindaco n. 15 del 1/04/2022, interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale numero 809 del 24/07/2023 e della disposizione di Servizio a firma del Segretario Generale del Comune di San Michele al Tagliamento in data 7.11.2022, prot. 29314/2022;

2) Il sig. ██████████ interviene nel presente Atto in nome e per conto di COOPERATIVA EDILE SPINEA CESPI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede in Spinea (VE), via Roma n. 225, cap. 30038, codice fiscale e numero d’iscrizione 00252100276 del Registro delle Imprese di Venezia Rovigo, data di iscrizione 7 gennaio 1966, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A. VE-106330, società capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con:

- MIRANO IMPIANTI S.R.L., con sede in Mirano (VE), via Saragat n. 10/1/A, cap. 30035, capitale sociale interamente versato € 52.000 (cinquantaduemila), codice fiscale e numero d’iscrizione 01692910274 del Registro delle Imprese di Venezia Rovigo, data di iscrizione 4 novembre 1982, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A. VE-176710;

giusto atto di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, stipulato con atto pubblico dal Notaio dott. ██████████, rep. 51.938 – racc. n. 13.478, del 20 luglio 2023, registrato all’Ufficio di Venezia, in data 21/07/2023 al numero 17777 serie 1T che, in copia certificata conforme in

data 21 luglio 2023 dallo stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub “1” per formarne parte sostanziale ed integrante (è conservata, in copia conforme certificata agli atti del Comune di San Michele al Tagliamento)”.

Il raggruppamento temporaneo di imprese, come sopra costituito, verrà chiamato, per brevità, nel contesto dell’Atto anche “Appaltatore”.

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io, segretario rogante sono certo, mi fanno richiesta di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 in data 18/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera pubblica denominata “Recupero di area urbana centrale al fine di realizzare punti di aggregazione nell’ambito di San Michele al Tagliamento anche mediante ristrutturazione di edifici pubblici” - PUI31 - Città Metropolitana di Venezia “PIU’ SPRINT”” nell’importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 859.514,26 a base d’appalto, € 18.269,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 622.216,09 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- che a seguito di regolare gara espletata secondo le modalità di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i., per i lavori di che trattasi è stato proposto aggiudicatario il RTI tra Cooperativa Edile Spinea CESPI srl (MANDATARIA) COSTRUIRE SOCIETA' COOPERATIVA C.F./P.IVA 00252100276, sede legale in Via Roma, 225- 30038 Spinea (VE) e MIRANO IMPIANTI S.R.L. (MANDANTE), C.F./P.IVA 01692910274, sede legale G. Saragat n. 10/1-a – 30035 Mirano (VE) offerente il ribasso del 11,94% (undicivirgolanovantaquattro per cento) come risulta dall’apposito verbale di gara in data 31/05/2023;

- che con determinazione n. 1848/2023 del 8/06/2023 (dichiarazione efficacia del 3/07/2023) della Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Venezia per conto del Comune di San Michele al Tagliamento i lavori in argomento sono stati aggiudicati in via definitiva al medesimo Raggruppamento nell'importo complessivo di € 763.334,61 oltre € 18.269,65 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta = € 781.604,26 + IVA di legge

- che la spesa per l'esecuzione del presente contratto è finanziata con fondi PNRR-PNC, con fondi propri dell'Amministrazione (avanzo);

- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che l'“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata 10/07/2023 (MIRANO IMPIANTI S.R.L.) e 19/07/2023 (Cooperativa Edile Spinea CESPI srl), relativa alla composizione societaria, all'inesistenza o meno di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto”, all'inesistenza o meno di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dall'“Appaltatore”, come allegato, alla nota del 24 luglio 2023, acquisita al protocollo comunale in data 24/07/2023 al n. 19281;

- che l'“Appaltatore” e il responsabile unico del procedimento per l'intervento di cui trattasi hanno sottoscritto il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto

del presente contratto;

- che è stato acquisito il documento di verifica di autocertificazione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, in data 12/07/2023, dal quale risultano la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto;

- che il "Comune" ha acquisito in data 31/07/2023, prot. n. 63376_20230731 e n. 63378_20230731, attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, la "comunicazione antimafia" rilasciata, ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con la quale si comunica che a carico della società Cooperativa Edile Spinea CESPI srl e della società MIRANO IMPIANTI S.R.L. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art 67 del medesimo decreto legislativo;

- che l'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) del Comune per il periodo 2022/2024 è consultabile alla pagina <https://www.comunesanmichele.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID/Pagina/579>, e che sussiste la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso il seguente link:

<https://wb.comunesanmichele.it>

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1.

(PREMESSE)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2.

(OGGETTO DELL'APPALTO)

1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’“Appaltatore” che, come sopra rappresentato, accetta, l’esecuzione dei lavori, parte a corpo e parte a misura, dell’opera pubblica denominata “Recupero di area urbana centrale al fine di realizzare punti di aggregazione nell’ambito di San Michele al Tagliamento anche mediante ristrutturazione di edifici pubblici” - PUI31 - Città Metropolitana di Venezia “PIU' SPRINT” - come da progetto richiamato al successivo articolo 3.

ARTICOLO 3.

(OGGETTO DELL'APPALTO)

1. L’“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l’appalto di cui all’art. 2 alle condizioni, patti e modalità previsti:

a) dai seguenti documenti ed elaborati, parte del progetto definitivo/esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 103 del 18/04/2023, esecutiva:

- capitolato speciale d’appalto parte 1[^] e parte 2[^] (allegato al presente contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale sua parte integrante e sostanziale sub A e sub B);
- elenco descrittivo delle voci di lavoro (allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale sub C);
- elenco dei prezzi unitari/lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori presentata dall’“Appaltatore” in

sede di gara (allegato al presente contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale sua parte integrante e sostanziale sub D e E);

- cronoprogramma;

b) dal piano di sicurezza e di coordinamento, redatto in data 14/04/2023, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e trasmesso al "Comune" come allegato alla nota del 17/04/2023, acquisita al protocollo generale del "Comune" in data 17/04/2023 al numero 10124;

c) dal piano operativo di sicurezza redatto in conformità al D.Lgs. 81/2008 e consegnato dall'"Appaltatore" al "Comune" come allegato alla nota del 27/07/2023, acquisita al protocollo generale del "Comune" in data 27/07/2023 al numero 19842.

2. Le Parti sottoscrivono, avanti a me, con firma digitale, in data odierna, per piena conoscenza ed integrale accettazione i documenti elencati al comma 1. Tali documenti, ancorché non materialmente allegati, si intendono comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto e restano depositati agli atti del "Comune".

3. L'"Appaltatore", ove non provveda in proprio, si obbliga ad utilizzare, di propria iniziativa, per le lavorazioni e le forniture di beni e servizi di cui all'art.1, commi 53 e 54, della legge n.190/2012, esclusivamente le imprese inserite nelle apposite liste istituite presso la Prefettura ai sensi dell'art.1 comma 52 e ss della medesima legge, salvo che l'"Appaltatore" comprovi che:

- nella Prefettura nel cui ambito territoriale ricade la propria scelta non sia

stata istituita alcuna white list;

- nella Prefettura nel cui ambito territoriale ricade la propria scelta non risulti iscritta alcuna ditta nell'ambito della tipologia richiesta;

- l'indisponibilità delle ditte presenti nella white list alle forniture, lavori o servizi richiesti dall'“Appaltatore” nei tempi e con le caratteristiche necessarie alla regolare esecuzione dell'appalto principale o a prezzi allineati a quelli praticati dal diverso soggetto prescelto. In presenza di tali presupposti l'“Appaltatore” non sarà assoggettato alla relativa penale ma verranno attivate le verifiche antimafia nei confronti dei sub contraenti prescelti. L'inadempimento di tale obbligo potrà essere contestato in qualsiasi momento dal RUP, dal Direttore lavori o dal Collaudatore sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo e, una volta accertato dopo aver valutato le eventuali controdeduzioni dell'“Appaltatore”, sarà sanzionato con l'applicazione delle penali previste per l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

4. Il “Comune” e l'“Appaltatore” si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e, in particolare, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 per le parti in vigore, il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, numero 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto, e il D.M. 07/03/2018 n. 49.

ARTICOLO 4

(CORRISPETTIVO DELL'APPALTO)

1. Il “Comune” pagherà all'“Appaltatore”, che accetta, per il pieno e

perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di settecentosessantatremilatrecentotrentaquattro/61 euro (€ 763.334,61) corrispondente al ribasso dell'undicivirgoladiciannove (11,19%) sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso, cui vanno aggiunti diciottomiladuecentosessantatnove/65 euro (€ 18.269,65) per i costi relativi alla sicurezza connessi allo specifico appalto, per un totale complessivo di settecentottantumilaseicentoquattro/26 euro (€ 781.604,26), oltre I.V.A nella misura di legge.

2. Il "Comune" informa l'"Appaltatore", che ne prende atto, che il suddetto corrispettivo è soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all'originale progetto di cui al precedente articolo 3.

3. Il contratto è stipulato parte a corpo e parte a misura.

Ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per la parte a misura il prezzo delle prestazioni può variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti, per la parte a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o diminuzione secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

4. Qualora il "Comune", per tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato

il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

5. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010 ai fini delle varianti e delle modifiche non sostanziali disposte ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

6. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'“Appaltatore” in sede di gara / depurato del ribasso offerto dall'“Appaltatore” in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

7. Il “Comune” si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell'“Appaltatore”.

8. Il “Comune” dichiara che effettuerà i pagamenti all'“Appaltatore”, in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere: Credit Agricole Italia S.p.A., filiale di Portogruaro, viale Cadorna n. 6.

9. L'“Appaltatore” informa che le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo sono il sig. [REDACTED] e il sig. [REDACTED], ai quali il “Comune” effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persona autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al “Comune”.

10. L'“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di

cessione del corrispettivo, da notificarsi al “Comune”, a cura e spese dell’“Appaltatore” stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente nulla osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilità può attribuirsi al “Comune” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

11. Il “Comune”, come sopra rappresentato, dichiara che la spesa di cui al presente contratto è stata impegnata con la determinazione dirigenziale numero 809 del 24/07/2023, (impegno 2041/2023 ed OG. 120/2024).

12. Il “Comune” avverte, inoltre, l’“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa citata al comma 11, come previsto dall’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

13. Il “Comune” informa l’“Appaltatore” che ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 vige l’obbligo della fatturazione elettronica per gli enti locali. Il Codice Univoco dell’ufficio destinatario della fattura elettronica è il seguente: UF5BPT.

ARTICOLO 5

(REVISIONE DEI PREZZI)

1. Come previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera a) del D.L. del 27 gennaio 2022, numero 4, convertito nella L. n. 25/2022, si evidenzia che è ammessa la revisione dei prezzi a norma di legge.

2. Trattandosi di lavori, come disposto dalla lettera b) del citato D.L. numero 4/2022, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto

periodo del D.Lgs. n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e, comunque, in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza nel limite delle risorse di cui al comma 7.

ARTICOLO 6

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L'“Appaltatore” assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni, così come da ultimo definiti nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. A tal fine, in particolare:

- ha comunicato al “Comune”, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica di cui al presente contratto:

IBAN [REDACTED] – Intesa San Paolo SpA –
Agenzia di [REDACTED];

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e si impegna a informare il “Comune” di ogni modifica relativa ai dati comunicati;

- si impegna a trasmettere al “Comune” copia di tutti i contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione del presente contratto, che saranno individuate secondo quanto da ultimo precisato nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

3. L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione al “Comune” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Il “Comune” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell’inadempimento.

ARTICOLO 7

(TERMINI PER L’ESECUZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI)

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni trecentosessanta (360) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 8

(PENALI PER I RITARDI E PREMIO DI ACCELERAZIONE)

1. In deroga all’art. 113-bis, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come previsto dall’art. 50, comma 4, della Legge n. 108 del 2021 che ha convertito il D.L. n. 77/2021, le penali dovute per il ritardato adempimento

sono determinate in misura giornaliera tra lo zero virgola sei per mille (0,6‰) e l'uno per mille (1‰) dell'ammontare netto contrattuale, da determinare, in base all'insindacabile valutazione del R.u.p., in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Esse non possono comunque superare complessivamente il venti per cento (20%) dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per il "Comune" di risolvere il contratto in danno dell'"Appaltatore".

2. Qualora la predetta ultimazione finale, di cui all'art. 7 del presente contratto, avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'"Appaltatore" è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari ad euro settecentottantuno/60 (€ 781,60), ai sensi dell'art. 50, comma 4, della Legge n. 108 del 2021 che ha convertito il D.L. n. 77/2021.

3. Essendo le opere in oggetto finanziate con le risorse del PNRR che prevede il rispetto di determinate tempistiche, se l'"Appaltatore" per suo ritardo dovesse compromettere il rispetto di dette tempistiche e delle scadenze ivi indicate, sarà chiamato a rispondere del danno subito dal "Comune" in caso di parziale o mancata corresponsione del contributo.

ARTICOLO 9

(OBBLIGHI EX ART. 47 D.L. 77/2021, CONVERTITO IN L. N.
108/2021)

Trattandosi di opere finanziate dal PNRR l'"Appaltatore":

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108,

dichiara, che per l'esecuzione del contratto del servizio o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il numero di sei (6) lavoratori da destinare all'impiego della commessa in questione; qualora, lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario effettuare delle nuove assunzioni, il prestatore del servizio si impegna a rispettare l'obbligo di assumere almeno il 30% di dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e il 14 % all'occupazione femminile.

2. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dovrà consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità.

3. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 3 bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dovrà consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, la certificazione di cui all'art.17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel

triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 commi 3 e 3 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione delle penali previste dall'art. 8, comma 2, del presente contratto.

Inoltre la violazione del comma 3 dell'art. 47 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse dell'art. 47 comma 1 della citata legge 108.

ARTICOLO 10

(PARI OPPORTUNITA' E INCLUSIONE LAVORATIVA)

Ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del D.L. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, in caso di inadempimento dell'“Appaltatore” agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3 bis, ovvero al comma 4, dell'art 47 del D.L.77/2021 è comminata una penale pari al 0,1% dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 11

(LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI)

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è prevista la corresponsione in favore dell'“Appaltatore” dell'anticipazione da erogare e recuperare alle condizioni di legge.

2. L'“Appaltatore” avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute di legge, raggiunga la cifra di duecentomila/00 euro (€ 200.000,00).

3. Lo stato d'avanzamento lavori verrà adottato dal Direttore dei Lavori entro trenta (30) giorni dalla data di maturazione dell'importo di cui al precedente comma.

4. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette (7) giorni dall'adozione degli stessi, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

5. I pagamenti in acconto avverranno con le modalità indicate dall'art. 113 bis, commi da 1bis a 1 septies del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

6. Il pagamento degli acconti dovuti, salvi i presupposti di legge (a titolo esemplificativo acquisizione DURC, emissione fattura, verifiche di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973) dovrà essere effettuato entro trenta (30) giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento.

7. All'esito positivo del collaudo/certificato di esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette (7) giorni dallo stesso, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'“Appaltatore”; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta (30) giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

8. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 del codice civile.

ARTICOLO 12

(PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. L'“Appaltatore”, una volta stipulato il contratto, e non oltre sette (7) giorni dalla data della stipulazione, dovrà prendere accordi con la Direzione Lavori per presentare alla Stazione Appaltante il programma esecutivo dettagliato per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso il suddetto programma dovrà essere presentato al “Comune” entro quindici (15) giorni dalla data di stipula del contratto. Il Capitolato Speciale d'appalto, già allegato al presente atto sotto la lettera “A”, contiene in dettaglio i contenuti del suddetto programma. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto programma verrà applicata la medesima penale di cui all'articolo 8 del presente contratto.

ARTICOLO 13

(SOSPENSIONI DEI LAVORI)

1. Il “Comune” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trova applicazione per le sospensioni dei lavori l'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, già allegato al presente atto sotto la lettera “A”

ARTICOLO 14

(CONTROLLI)

1. Durante il corso dei lavori il “Comune” potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e

quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri dell'“Appaltatore” circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lettere e) ed i) del D.P.R. 207/2010.

3. I controlli e le verifiche eseguite dal “Comune” nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'“Appaltatore” per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'“Appaltatore” stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'“Appaltatore”, né alcuna preclusione in capo al “Comune”.

ARTICOLO 15

(SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO)

1. Il “Comune” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che per il collaudo si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 trovano applicazione le disposizioni di cui alla Parte II, titolo X, del DPR 207/2010 nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate.

ARTICOLO 16

(PROTOCOLLO DI LEGALITÀ)

1. L'“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “*Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizza nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”, sottoscritto in Venezia in data 17 settembre

2019, tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione Provincie del Veneto (UPI) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, che qui si intende integralmente riportato e di accettarne il contenuto e gli effetti.

ARTICOLO 17

(Risoluzione e recesso del contratto)

1. Il "Comune" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del presente contratto gli articoli n. 108 e n. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008.

2. Il "Comune" recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

3. Il "Comune" ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) Ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all'"Appaltatore", o che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al venti per cento (20%) dell'importo contrattuale netto, ai sensi dell'art. 50 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, fermo restando il pagamento delle penali;

b) Ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47, commi 3 e 3-bis del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al venti per cento (20%);

c) Inadempimento o ritardo nell'adempimento dell'obbligo di assunzione di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, che comporti l'applicazione di penali complessivamente

superiori al venti per cento (20%);

4. L'“Appaltatore” si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Michele al Tagliamento. Il “Comune”, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all'“Appaltatore” assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il “Comune” procederà all'applicazione della penale di cui all'articolo 8 del presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e all'incameramento della cauzione definitiva. Il “Comune” può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

5. In relazione alle previsioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'“Appaltatore” ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del “Comune”, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di ciascun dipendente, che abbiano esercitato, nei confronti dell'“Appaltatore”, poteri autoritativi o negoziali per conto del “Comune”.

Il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dal “Comune”, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.

ARTICOLO 18

(MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. Il “Comune” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che eventuali controversie relative all’esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell’arbitrato.
2. L’“Appaltatore” accetta come Foro competente il Foro di Pordenone.

ARTICOLO 19

(Cauzione definitiva)

1. Il “Comune” e l’ “Appaltatore” dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l’“Appaltatore” ha costituito, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva, a mezzo fideiussione bancaria numero 10-74633-13, in data 20 luglio 2023, stipulata con Volksbank Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A., per quarantatremilasettecentotrenta/76 euro (€ 43.730,76).
2. Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita, in allegato, alla nota trasmessa dall’“Appaltatore” in data 24 luglio 2023, registrata al protocollo del “Comune” il 24 luglio 2023 al numero 19281 Detta polizza è conservata agli atti del “Comune”.
3. Il “Comune” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è stata ridotta del cinquanta per cento (50%) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l’“Appaltatore” è in possesso della

certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta dalla copia dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici numero 66823/10/00 emessa dalla società CQOP SOA S.p.A. in data 14/02/2023 per la COOPERATIVA EDILE SPINEA CESPI scarl e dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici numero 26697/16/00 emessa dalla società ESNA SOA S.p.A. in data 9/02/2023 per la MIRANO IMPIANTI srl.

4. Il "Comune" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

5. Il "Comune" e l'"Appaltatore" concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", il "Comune" ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'"Appaltatore" è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se il "Comune" abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

6. Il "Comune" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del collaudo provvisorio/del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 20

(Polizza assicurativa)

1. Il "Comune" prende atto che l'"Appaltatore", come previsto dall'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha stipulato polizza assicurativa numero [REDACTED] in data 18 luglio 2023, con AXA Assicurazioni S.p.A.,

Agenzia di Venezia Assicurazioni di Rossetto Sebastiano e C. Venezia Centro, per un massimale di settecentottantunomilaseicentoquattro/26 euro (€ 781.604,26) per danni ad impianti ed opere, di settecentottantunomilaseicentoquattro/26 euro (€ 781.604,26) per danni agli impianti ed opere preesistenti, e di centomila/00 euro (€ 100.000,00) per demolizioni e sgombero.

2. La polizza di cui al precedente punto 1 copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di unmilione/00 euro (€ 1.000.000,00) ed ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. Copia della suddetta polizza è stata acquisita, come allegato alla nota, in data 24 luglio 2023, trasmessa dallo stesso “Appaltatore” e ricevuta al protocollo del “Comune” il 24 luglio 2023 al n. 19281. Detta polizza è conservata agli atti del “Comune”.

ARTICOLO 21

(Subappalto)

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge in materia, tenuto conto che non potranno essere oggetto di subappalto le prestazioni o lavorazioni indicate all'art.16 del capitolato speciale d'appalto fra quelle che debbono necessariamente essere eseguite a cura dell'aggiudicatario.

2. Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 105, comma 13, il “Comune”

non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'“Appaltatore” il quale è obbligato a trasmettere al “Comune”, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il “Comune” sospende il successivo pagamento a favore dell' “Appaltatore”.

ARTICOLO 22

(Obblighi dell'“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

1. Il signor Longo dichiara che l'“Appaltatore” applica ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore CCNL Cooperative Edili di Produzione e Lavoro stipulato in data 03/03/2022 tra ANCE-LEGACOOB-CONFCOOPERATIVE-AGCI – FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL nonché delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello ed agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 23

(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

1. Le Parti danno atto che l'“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara:
- COOPERATIVA EDILE SPINEA CESPI scarl di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori, escluso il

personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore, inferiore a 15;

- MIRANO IMPIANTI srl risulta in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, come risulta dal certificato prot. VE20230004787U del 3/08/2023, rilasciato dalla Città metropolitana di Venezia

ARTICOLO 24

(REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

1. Il "Comune" dà atto che l'"Appaltatore" è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal Durc On Line protocollo INPS_37064841 con scadenza validità il 21/11/2023 (CESPI scarl) e INPS_36372794 con scadenza validità il 10/10/2023 (MIRANO IMPIANTI srl)

ARTICOLO 25

(Domicilio dell'"Appaltatore")

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'"Appaltatore" elegge domicilio nel comune di San Michele al Tagliamento, all'indirizzo Piazza della Libertà n. 2.

ARTICOLO 26

(SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 02.12.2016)

1. L'"Appaltatore", ai sensi di quanto disposto dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 5, comma 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, ha l'obbligo di rimborsare al "Comune" le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria entro il termine di sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione.

ARTICOLO 27

(Spese contrattuali)

1. L'“Appaltatore” assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari

2. Le spese contrattuali di duemilasettecentosettantasei/04 euro (€ 2.776,04) sono a carico dell'“Appaltatore” che ha già provveduto a depositarle presso il Tesoriere dell'ente, Credit Agricole Italia S.p.A., filiale di Portogruaro, viale Cadorna n. 6, sul c/c intestato al Comune di san Michele al Tagliamento, IBAN [REDACTED].

ARTICOLO 28

(Registrazione)

1. Il “Comune” e l'“Appaltatore” dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui chiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 N. 131.

2. L'imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

ARTICOLO 29

(Trattamento dei dati personali)

1. A norma del Regolamento 679/2016 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di San Michele al Tagliamento, i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla loro lettura.

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile di cui ho dato lettura, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti.

Essi lo hanno approvato e sottoscritto unitamente agli allegati sub A, sub B, sub C, sub D e sub E in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, i cui certificati rilasciati, per il sig. [REDACTED] da InfoCamere Qualified Electronic Signature S.A., scadenza 16/05/2025, e per il dott. Luca Villotta da ArubaPEC S.p.A., scadenza 13/07/2024, risultano a me Ufficiale Rogante, validi e non revocati sulla base dell'apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore all'atto dell'apposizione della loro firma.

Dopo di che io segretario generale del Comune di San Michele al Tagliamento ho apposto, sui medesimi documenti, la mia firma digitale, in presenza delle parti.

Essendo le opere in oggetto finanziate con le risorse del PNRR per cui il Decreto n. 217 del 15/07/2021 prevede il rispetto di determinate tempistiche, il prestatore del servizio che per suo ritardo dovesse compromettere il rispetto di dette tempistiche e delle scadenze ivi indicate, sarà chiamato a rispondere del danno subito dall'Ente in caso di parziale o mancata corresponsione del contributo.

Per il Comune di San Michele al Tagliamento

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

Dott. [REDACTED] (firmato digitalmente)



Per la ditta appaltatrice

Il legale rappresentante

Sig. [REDACTED] (firmato digitalmente)

Il Segretario Generale

Dott.ssa [REDACTED] (firmato digitalmente)